



REGIONE
TOSCANA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – *UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA*
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE **BUONTALENTI-CAPPELLINI-ORLANDO**

AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA PRESSO REGIONE TOSCANA (DGR 894/2017) COD. IS0098
ENTE CERTIFICATO TÜV N. 5010014484 – REV. 002 (ISO 9001:2015) SISTEMA NAZIONALE *QUALI.FOR.MA.*
COD. MECC.: LIIS00900C – COD. FIS.: 92110860498 – COD. UNIVOCO: UFUENN

Circolare 249-2024-25
Livorno 24/01/2025

Agli studenti e alle loro famiglie

Al personale docente e ATA

AI DSGA

OGGETTO: DIVIETO DI FUMO A SCUOLA (tutela della salute nelle scuole)

Al fine di promuovere l'acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi della salute, della qualità della vita e della legalità, con la presente si ribadisce l'importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto. La disposizione, redatta in attuazione della vigente normativa, ha una finalità educativa e non repressiva, prefiggendosi di educare al rispetto delle norme, prevenire l'abitudine al fumo, incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette, garantire un ambiente di lavoro salubre e conforme alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, proteggere i non fumatori dai danni derivanti dal fumo passivo ed educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria e altrui.

Il D. Lgs. 104 del 12 settembre 2013 all'art. 4 stabilisce il divieto di fumo in tutti i locali chiusi e aperti della scuola.

È altresì vietato l'uso delle sigarette elettroniche.

Così come stabilito dall'Art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 c. 20 della L. 28.12.2001 n. 448; dalla L. 311/04 art. 189 e dall'art. 10 L. 689/1981; dall'Art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 a euro 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 13IT (causale: infrazione divieto di fumo – IIS Buontalenti Cappellini Orlando di Livorno – verbale n. ____ del ____), consegnando copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria dell'istituto oppure tramite pec iis00900c@pec.istruzione.it onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento da una somma di euro 220,00 a euro 2.200,00.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

PEO: iis00900c@istruzione.it
PEC: iis00900c@pec.istruzione.it
website: www.buontalenticappelliniorlando.edu.it

Sede legale e amministrativa
Piazza due Giugno22 – 57122
Livorno (LI)tel. 0586/402387



REGIONE
TOSCANA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – *UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA*
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE **BUONTALENTI-CAPPELLINI-ORLANDO**

AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA PRESSO REGIONE TOSCANA (DGR 894/2017) COD. IS0098
ENTE CERTIFICATO TÜV N. 5010014484 – REV. 002 (ISO 9001:2015) SISTEMA NAZIONALE *QUALI.FOR.MA.*
COD. MECC.: LIIS00900C – COD. FIS.: 92110860498 – COD. UNIVOCO: UFUENN

Si ricorda che i dipendenti della scuola, che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a sanzione disciplinare.

In attuazione dell'art. 4, c. 1, lettera b) del DPCM 14.12.1995, il DS ha individuato i responsabili preposti alla applicazione del divieto nella scuola nelle seguenti figure:

RESPONSABILI PREPOSTI

PLESSO “BUONTALENTI”	PLESSO “CAPPELLINI”	PLESSO “ORLANDO”
BARATTINI ROBERTO QUERCI DAVID	PINI PATRIZIA ZORN FEDERICO STELLATI GIOVANNI	CHINCA CLAUDIA CENATIEMPO FEDERICA CARNEGLIA CECILIA

Compiti:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- Vigilare sull'osservanza del divieto;
- Notificare la trasgressione alle famiglie degli allievi o ai diretti interessati, se maggiorenni, o a chiunque venga sorpreso a fumare nei locali della scuola.

Tutto il personale docente e ATA è altresì tenuto a rilevare eventuali violazioni e a comunicarle ai preposti incaricati.

MODALITA' DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE.

- A Accertata l'infrazione, i soggetti incaricati di far rispettare l'osservanza del divieto di fumo devono informare il trasgressore che ha violato la normativa antifumo di essere gli Incaricati a contestare la violazione e procedere a stilare il verbale di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo e procedere ad informare i genitori, se il trasgressore è minorenne. Richiedono al trasgressore un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità e del suo indirizzo, al fine di redigere il verbale di accertamento della violazione in triplice copia. In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni. Una volta identificato, con le generalità complete, il contravventore allontanatosi, sul verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, andrà apposta la nota: *“Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”*. Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, si inserisce l'annotazione: *“E' stato richiesto al trasgressore se volesse far trascrivere nel verbale le proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”*.

- B Il pagamento della sanzione è effettuato:



REGIONE
TOSCANA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO– *UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA*
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE **BUONTALENTI-CAPPELLINI-ORLANDO**

AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA PRESSO REGIONE TOSCANA (DGR 894/2017) COD. IS0098
ENTE CERTIFICATO TÜV N. 5010014484 – REV. 002 (ISO 9001:2015) SISTEMA NAZIONALE *QUALI.FOR.MA.*
COD. MECC.: LIIS00900C – COD. FIS.: 92110860498 – COD. UNIVOCO: UFUENN

- B.1 In banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, e indicando la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio;
- B.2 Direttamente presso la Tesoreria provinciale competente per territorio;
- B.3 Presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, in dicendo la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo).
- C La sanzione amministrativa varia da un min. di euro 27,50 ad un max di euro 275,00. La suddetta sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna incinta, di lattanti o di bambini fino a 12 mesi. I destinatari di un verbale di contestazione di violazione delle nuove normative antifumo possono presentare ricorso avverso tale provvedimento, entro trenta giorni dall'accertamento, inviando una propria memoria difensiva al Prefetto di Livorno. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Si coglie l'occasione per ricordare ci anche i collaboratori scolastici hanno il dovere preminente di far rispettare il suddetto divieto attraverso una vigilanza costante, nell'orario di servizio, nelle zone di loro competenza e segnalare eventuali trasgressori agli addetti alla vigilanza antifumo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA MANUELA MARIANI
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 3 C. 2 D.LGS 39/93